

INTERPELLANZA A RISPOSTA VERBALE IN CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: FACCIATA PALAZZO "ODASCO" IN PIAZZA GALIMBERTI

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo consiliare del PARTITO DEMOCRATICO

PREMESSO

che già in sede di precedente Consiglio Comunale e più ancora sui giornali locali, sia con articoli che con numerose lettere dei lettori, si è abbondantemente trattato e discusso della creazione dei nuovi abbaini di Palazzo "ODASCO", palazzo centrale di piazza Galimberti, dirimpettaio e copia del Palazzo del Tribunale, con la presente interpellanza, si intende approfondire questioni che mi risulta non siano state prese in conto nei precedenti dibattiti.

CONSTATATO infatti

che il Comune è proprietario di parti di detto palazzo ricevuti tramite l'eredità "Galimberti" e nel quale infatti ha sede, tra l'altro, il Museo "Casa Galimberti" (al n° 6 della piazza) e come tale è condomino del palazzo.

RILEVATO

che il Codice Civile elenca tra le parti comuni dell'edificio condominiale sia il tetto che le facciate (appositamente aggiunte con la recente legge di riforma del Condominio n. 220/2012)

che lo stesso Codice Civile, la giurisprudenza fino alle sentenze di Cassazione configurano le facciate - cioè l'insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l'edificio e gli imprimono una propria fisionomia autonoma e caratteristica e che ne rappresenta l'immagine esterna visibile - come non modificabili unilateralmente da un condomino, senza apposita approvazione deliberata dall'Assemblea condominiale

che per l'approvazione di modifiche alle parti comuni dell'edificio è necessaria una deliberazione da parte di un'Assemblea straordinaria la cui convocazione, contenuto e verbalizzazione, deve rispondere a norme molto particolari del C.C. e che per l'approvazione si richiede poi l'eccezionale maggioranza e dei quattro quinti sia dei componenti del condominio, che del valore dell'edificio

che da quanto appreso, poiché si sono creati dei nuovi alloggi, risulterebbe che l'intervento complessivo ha comportato la ristrutturazione completa del sottotetto con aumento della cubatura e conseguente superficie abitativa e che la pratica espletata verso questa Amministrazione non ha comportato un esame da parte dell'apposita Commissione Edilizia

INTERPELLANO

il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere:

- se è stata, a suo tempo, convocata la suddetta Assemblea condominiale straordinaria
- se il Comune di Cuneo in quanto condomino vi ha partecipato ed in tal caso come è stato il suo voto in Assemblea
- nel caso non siano state rispettate le prescrizioni previste dal Codice Civile, vista la contrarietà generale dell'opinione pubblica a questa modifica che ha impattato sull'estetica della piazza - rappresentando anche un serio precedente - se questa Amministrazione, in quanto condomino del palazzo, non ritiene, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1117-quater del Codice Civile, di chiedere la convocazione di un'Assemblea straordinaria del Condominio per provvedere in merito.

- Infine con quale tipologia di pratica edilizia è stato richiesto a questa Amministrazione il complessivo intervento e se tale procedura, anche alla luce dei risultati finali riscontrati, la si ritiene idonea.

Carmelo Noto

Gianfranco Demichelis

Antonino Pittari

